



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

ORDINANZA N. 24 del 24-04-2024

Oggetto: ORDINANZA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA FRAZIONE DI SAVORGNANO DEL TORRE SU ALCUNE STRADE COMUNALI DURANTE IL TRANSITO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA DENOMINATA "TRA LE TOR E LIS CULINIS" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 05 MAGGIO 2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00

IL SINDACO

VISTA l'istanza prot. n. 3416 del 02.04.2024 presentata dal Sig. BULFONE Dario (dati omessi ma agli atti di questo Ente) in qualità Presidente della PRO LOCO di Savorgnano del Torre ed organizzatore della manifestazione sportiva podistica a carattere non competitivo (esclusa dall'art 9 del CDS) con percorso di 7 e 14 Km denominata "TRA LE TOR E LIS CULINIS" in programma per il giorno 05 MAGGIO 2024 con partenza libera dalle ore 08.00 alle ore 10.00 da Savorgnano del Torre presso il parco Te Tor ed arrivo previsto per le ore 13.00 circa nello stesso luogo e che interesserà la viabilità urbana ed extraurbana e tratti campestri di questo comune;

AVUTO RIGUARDO al nulla osta al transito per quanto di competenza alla manifestazione podistica da parte dell'Ente Decentramento Strade EDRUD/GEN 0007319-P del 16.04.2024 ns. prot n.4068 del 17.04.2024 e considerato che durante il transito dei partecipanti negli attraversamenti di carreggiata risulta necessario sospendere temporaneamente la circolazione veicolare ;

CONSIDERATO CHE nel percorso indicato sono previsti degli attraversamenti lungo strade regionali con interruzione del traffico veicolare si è proceduto a chiedere il parere all'Ente Decentramento Regionale e la sospensione della circolazione veicolare alla Prefettura di Udine;

VISTI E APPLICATI ANCHE NEI TRATTI DI PROPRIA COMPETENZA:

- Il nulla osta allo svolgimento della manifestazione podistica non competitiva ns. prot. n. 4138 del 18.04.2024 rilasciata dal responsabile del servizio di Polizia Locale con relative prescrizioni;
- il nulla osta al transito alla manifestazione podistica sopra specificata EDRUD/GEN 0007319-P del 16.04.2024 rilasciato dal Direttore del Servizio di viabilità dell'Ente decentramento regionale con relative prescrizioni;
- l'ordinanza di sospensione della circolazione Prot. 0034063 del 24.04.2024 rilasciata dal Dirigente dell'area II della Prefettura -UTG di Udine lungo la viabilità di competenza con relative prescrizioni;

ESAMINATA quindi la planimetria del percorso presentato dall'organizzatore nella quale emerge che la manifestazione podistica transiterà sia sulla viabilità urbana comunale nella frazione di Savorgnano del Torre sia interesserà parte della viabilità dell'ex Strada Provinciale n.77 di "Zompitta" Ambito di Udine ;

RITENUTO pertanto di dover disporre per quanto di propria competenza la sospensione della circolazione veicolare limitata alla viabilità comunale lungo il percorso della manifestazione sopra citata e garantire sia la pubblica incolumità dei partecipanti sia la sicurezza della circolazione veicolare;

SENTITO il parere dei competenti Uffici comunali;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D. L 30/04/1992 N°285 e il D. P. R. 16/12/1992 N°495;

ORDINA

Per il giorno di domenica 05.05.2024 LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, esclusivamente al passaggio dei partecipanti, lungo il percorso sulle strade di propria competenza (argine del Torre Via Battiferro Via Maurino Casali Jacob Via Attimis Via Riu di Miez , Via dei Savorgnan Via Dei Vigneti, Piazza Ciani Via Risorgimento Argine del Torre e come comunque come da planimetria agli atti) in occasione della manifestazione podistica non competitiva denominata “TRA LE TOR E LIS CULINIS ” con percorso di 7 e 14 Km e partenza libera dalle ore 08.30 -10.00 dal parco Te Tor di Savorgnano del Torre ed arrivo nello stesso luogo alle ore 13:00 come da percorso allegato alla presente e che ne fa parte integrante .

Si dispone che la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti e comunque nel momento degli attraversamenti degli incroci dovrà avvenire per blocchi che comunque non dovrà superare i 10 minuti di chiusura per ogni blocco.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia antincendio e pronto soccorso nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione e dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE ALTRESI CHE

- L'interdizione del traffico dovrà essere attuata dal personale della Associazione organizzatrice della manifestazione sportiva presidiando tutti gli incroci e tutte le affluenze comprese le cararecce, i passi carrabili e le strade private esistenti lungo il percorso e ove necessario una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della manifestazione podistica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.
- Sarà inoltre cura dell'Associazione organizzatrice provvedere a informare della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione gli eventuali gestori di Esercizi Pubblici /commerciali/agrituristici o imprese varie che siano situati lungo il percorso della manifestazione podistica in modo che gli stessi possano organizzare la propria attività;
- Questo Ente inoltre si riserva la facoltà con atto motivato di revocare integralmente o parzialmente la presente ordinanza in qualsiasi momento per sopraggiunti motivi di interesse pubblico senza nessun indennizzo

AVVERTE

- All' Associazione organizzatrice inoltre, verrà fatto carico di ogni controversia civile e penale derivante da qualsiasi inadempienza, sollevando nel contempo l'Amministrazione Comunale.
- **Per i tratti di strada non di propria competenza (Strade Regionali) si faccia riferimento alle disposizioni contenute nel provvedimento emesso dalla Prefettura UTG di Udine che si allega in copia**
- Ai sensi dell'art.3 c.4 della L.07.08.1990 n.241, si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della L.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Friuli Venezia Giulia.
- Entro il termine di cui al precedente punto può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità dell'art.74 del Regolamento di esecuzione del C.d.s. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495, in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta
- Questo Ente inoltre si riserva la facoltà con atto motivato di revocare integralmente o parzialmente la presente ordinanza in qualsiasi momento per sopraggiunti motivi di interesse pubblico senza nessun indennizzo

Agli organi di polizia stradale è fatto obbligo dell'osservanza della presente ordinanza applicando in caso di violazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Sindaco
f.to CASTENETTO GIULIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa